

Comune di GARBAGNATE MILANESE
(Provincia di Milano)

BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2022

**RELAZIONE DEL
REVISORE DEI CONTI**

[ex artt. 239, comma 1, lett. d-bis) D.Lgs 267/2000]

(Allegata a deliberazione CC di approvazione del Bilancio consolidato 2022)

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSOLIDATO PER
L'ESERCIZIO 2022 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE**

La presente relazione sul bilancio consolidato dell'esercizio 2022 del Comune di Garbagnate Milanese è redatta dall'Organo di Revisione contabile, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 34 del 15.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, per l'esercizio delle funzioni di revisione economica e finanziaria del Comune predetto.

II COLLEGIO DEI REVISORI

RICHIAMATA preliminarmente e ad ogni effetto di disamina di cui alla presente relazione, la normativa in materia di Bilancio Consolidato degli EELL e, nello specifico:

a) l'art. 11bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che testualmente cita:

- “1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”*

b) i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , in base ai quali:

- “1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.”*

c) il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

d) i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in base ai quali:

- “4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.omissis.....”*

DATO altresì contestualmente atto che l'Ente ha approvato il Rendiconto per l'Esercizio finanziario 2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATI ad ogni effetto i contenuti della propria Relazione sullo schema di Rendiconto 2022;

ha esaminato

La Documentazione pervenuta il giorno 8 settembre 2022 nello specifico:

- Schema di Bilancio consolidato 2022
- Relazione tecnica
- Relazione Contabile
- Bozza di delibera.
- Prospetto di consolidamento

Lo **SCHEMA DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2022**, approvato dalla Giunta Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, composto dalla documentazione di seguito:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2022 (modello ex Allegato 11 al D.Lgs. 118/2011)

CONTO DEL PATRIMONIO CONSOLIDATO 2022 (modello ex Allegato 11 al D.Lgs. 118/2011)

redatti ex art. 11bis del D.Lgs 118/2011 e smi, unitamente alla:

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA 2022, COMPRESIVA DELLA NOTA INTEGRATIVA

QUALE adempimento preliminare e funzionale alla redazione del Bilancio consolidato, l'Ente ha provveduto alla formale ricognizione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) e dell' "area di consolidamento", in ossequio alle indicazioni di cui al principio contabile Allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011 (*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*), con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13 marzo 2023 è stato individuato il seguente perimetro di consolidamento e inerente metodo:

Componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Garbagnate, compresi nel consolidato			
Progr.	Denominazione	Quota part.	Metodo di consolidamento
1	ASM S.p.A.	51%	Proporzionale
2	ASM Farmacie Comunali S.r.l.	100%	Integrale
3	CAP HOLDING SpA	1,43%	Proporzionale
4	COMUNI INSIEME	20,09%	Proporzionale
5	NED	27,62%	Proporzionale
6	PARCO GROANE	1,70%	Proporzionale
7	AFOL METROPOLITANA	0,82%	Proporzionale
8	CENTRO STUDI PIM	0,68%	Proporzionale
9	PARCO DEL LURA	10,7%	Proporzionale

10	FONDAZIONE LEGGERE	PER	4,61	Proporzionale
----	-----------------------	-----	------	---------------

Sulla scorta dell'anzidetta ricognizione effettuata ex D.Lgs 118/2011, il Bilancio consolidato 2022 costituisce il documento di consolidamento contabile del Rendiconto Economico-patrimoniale del Comune di Garbagnate Milanese con i bilanci delle società partecipate ricomprese nel GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e nel c.d. perimetro di "consolidamento".

Sulla base dell'analisi a campione casuale di alcune poste di bilancio, il Collegio riscontra che il Bilancio consolidato 2022 dell'Ente è stato compiutamente predisposto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, al principio contabile applicato al bilancio consolidato, Allegato n.4/4 al citato decreto, agli schemi di cui all'Allegato 11, nonché alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio ed ai principi contabili elaborati dall'OIC.

La "Relazione sulla gestione consolidata 2022" (comprensiva della Nota Integrativa) fornisce in modo esaustivo ogni elemento di analisi, di commento e di esplicazione del processo di redazione del bilancio consolidato, dei criteri di consolidamento e delle inerenti risultanze al 31.12.2022.

In particolare, i documenti sono stati redatti in ragione delle fasi del processo tipizzate dal suddetto Principio contabile 4/4, di seguito sintetizzate:

a) Individuazione dei soggetti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato;
b) Comunicazione agli stessi:
– dell'inclusione nel proprio Bilancio consolidato,
– dell'elenco degli altri soggetti ricompresi nel Bilancio consolidato,
– delle direttive necessarie per la sua predisposizione;
c) Raccolta delle informazioni;
d) Aggregazione dei bilanci inclusi nell'area di consolidamento apportando eventuali rettifiche atte a rendere uniformi i bilanci;
e) Eliminazione delle operazioni infragruppo (c.d. "elisione");
f) Consolidamento dei bilanci.

La fase conclusiva del "processo di consolidamento" si è articolata nelle seguenti attività:

1. Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare
2. Eliminazione delle operazioni infragruppo
3. Identificazione delle quote di pertinenza di terzi
4. Consolidamento dei bilanci

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo opportunamente rettificati sono stati aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello Stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del Conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle SOCIETÀ PARTECIPATE (cd. METODO PROPORZIONALE),
- per un importo integrale per la partecipazione di controllo.

Con riguardo alla **RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA 2022, COMPRESIVA DELLA NOTA INTEGRATIVA, IL COLLEGIO MEDIANTE VERIFICA A CAMPIONE CASUALE DI ALCUNE POSTE** ed inerenti **ALLEGATI 1-2-3**, prende atto che il documento indica esaurientemente:

- ✓ i criteri di valutazione applicati;
- ✓ le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente;
- ✓ distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- ✓ la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- ✓ la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- ✓ la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- ✓ per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro "fair value" ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- ✓ l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
 - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
 - della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
- ✓ l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;
 - delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - *delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni (fattispecie peraltro non presente).*

□□□□□

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Sulla scorta dell'analisi condotta sulla documentazione afferente lo schema del bilancio consolidato 2022 ed in relazione ai dati ed alle valutazioni esposte nella presente,

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. 267/2000 e smi,

a t t e s t a

- ▶ la regolare e compiuta determinazione dell'area di consolidamento;
- ▶ la regolare e compiuta redazione del bilancio consolidato secondo gli schemi previsti dall'allegato 11 al D.Lgs 118/2011 e smi, in coerenza ai criteri ed ai contenuti di cui all'inerente Principio contabile applicato Allegato 4/4, nonché ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'OIC;
- ▶ la compiuta ed esaustiva redazione della "Relazione sulla gestione consolidata 2022", comprendente la Nota Integrativa, nell'ampio rispetto dei contenuti previsti dal citato Allegato 4/4;

d a n d o a t t o

- ▶ delle risultanze consolidate economiche e patrimoniali attive dell'esercizio 2022;

E S P R I M E

P A R E R E F A V O R E V O L E

all'approvazione consiliare

del Bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2022

Lì, 13.09.2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Matteo Bocca

Dott. Nicolò Bosco

Dott. Stefano Ruberti

Atto firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21, secondo comma,
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82